

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO DENOZZA

Seduta del 02/07/2024

FATTO

Il ricorrente espone:

- è titolare di un conto corrente e di un libretto presso l'intermediario;
- ha conferito, tramite atto notarile, procura generale al sig. D.M.;
- l'intermediario escludeva il potere del procuratore generale di operare in nome e per conto del cliente sia allo sportello che online, nonostante l'esibizione presso la filiale di radicamento dell'originale della procura notarile;
- l'intermediario, nonostante la sua richiesta, non ha voluto fornire una dichiarazione scritta relativa alla presenza del procuratore presso la filiale di radicamento, all'esibizione in tal sede della procura e alle richieste in tal sede avanzate;
- l'intermediario - pur contemplando in linea generale la figura del procuratore generale nel proprio regolamento - non sembra riconoscergli alcun potere effettivo, limitando i suoi poteri alla facoltà di richiedere nuove carte di pagamento per conto del titolare; tali poteri sembrano essere riconosciuti esclusivamente a Tutore, Curatore, Amministratore di Sostegno e Delegato.

Chiede di valutare la legittimità della condotta dell'intermediario nei confronti del rappresentante ed esprimersi circa il diritto del rappresentante di poter operare sia allo sportello che on line.

L'intermediario sostiene che:

- il cliente è titolare del libretto s*** n. ***569 e del conto n. ***173;
- il 10/06/2021 il cliente ha chiesto la trasformazione del libretto nominativo ordinario in libretto s*** e, in tale occasione, ha sottoscritto le condizioni contrattuali che, tra le altre, cose, prevedono all'art.5 co. 8 che *“la richiesta di apertura del Libretto S***, sia Cartaceo sia Dematerializzato, può essere effettuata anche dal procuratore generale o dal procuratore munito di procura speciale a compiere detto atto. Limitatamente al Libretto Dematerializzato, al procuratore sarà consegnata la Carta intestata all'Intestatario con piena liberazione di P* per qualsiasi uso illecito o non consentito. Il procuratore è tenuto a consegnare la Carta all'Intestatario, il quale dovrà provvedere personalmente all'attivazione”*.
- da tale disposizione discende che il procuratore generale può esclusivamente procedere alla richiesta di apertura del libretto s*** e richiedere il rilascio della relativa carta da consegnare al titolare; non può, invece, compiere atti dispositivi.
- il cliente, avendo sottoscritto il contratto, era consapevole di tale norma.
- il 13/10/2023 il cliente ha chiesto l'apertura del conto corrente n. ***173 e sottoscritto il relativo contratto che - all'art. 1 co. 8 della sez. B “banca multicanale” - prevedeva che *“I Servizi di Banca Multicanale non sono fruibili nel caso in cui la movimentazione del Conto avvenga per il tramite di Amministratori di Sostegno, Tutori, Curatori o altri soggetti similari”*.
- la procura “ha effetto sul conto P*** non operando con carta ma esclusivamente con assegno o versamento con firma”.
- in conclusione, ha agito correttamente nel rispetto delle disposizioni contrattuali.

Chiede il rigetto del ricorso.

Il cliente, alla luce delle controdeduzioni, evidenzia che:

- l'intermediario, confermando le lamentele contenute nel ricorso, sostiene che la procura generale sia priva di effetto sia con riguardo alle operazioni disposte allo sportello che online;
- quanto all'osservazione dell'intermediario secondo cui la procura abbia effetto sul conto *“non operando con carta ma esclusivamente con assegni o versamento con firma”*, puntualizza che il potere di firma è un istituto diverso dalla procura generale. La concessione della delega di firma, che prevedrebbe la necessaria presenza del cliente e del delegato presso lo sportello dell'ufficio di radicamento, costituisce un *minus* rispetto alla procura generale già concessa per atto pubblico ed anzi, in presenza di quest'ultima, sembrerebbe essere superflua ed inutile visto che lo stesso potere è stato già oggetto di conferimento a mezzo di atto notarile.

L'intermediario richiama integralmente i propri precedenti scritti.

DIRITTO

Con il ricorso il cliente contesta all'intermediario il mancato riconoscimento della procura generale conferita con atto pubblico al sig. D.M. Viene chiesto al Collegio, di conseguenza, di accertare la illiceità della condotta dell'intermediario, che non ha consentito al procuratore generale di operare in nome e per conto del cliente sui rapporti a

quest'ultimo intestati (libretto e conto corrente), in forza della procura rilasciata con atto notarile.

L'intermediario eccepisce di aver agito correttamente in quanto le disposizioni contrattuali in materia di libretto s*** prevedono che il procuratore generale possa chiedere l'apertura del rapporto e il rilascio della carta, ma non possa compiere atti dispositivi relativi al rapporto.

Con riferimento al conto corrente eccepisce, invece, che le disposizioni contrattuali in materia di banca multicanale escludono che il servizio possa essere fruito *“per il tramite di Amministratori di Sostegno, Tutori, Curatori o altri soggetti similari”*. Mentre per le operazioni allo sportello *“la Procura ha effetto sul conto ... non operando con carta ma esclusivamente con assegni o versamento con firma”*.

Ciò premesso, sembra al Collegio preliminarmente necessario un inquadramento generale dei problemi inerenti all'agire tramite rappresentante e alla possibilità per il terzo di rifiutarsi di contrattare con un rappresentante e di pretendere invece che il rappresentato agisca direttamente in nome proprio.

A questo riguardo merita anzitutto di essere sottolineato che nella presente fattispecie ci si trova di fronte ad attività che si svolge nell'ambito di rapporti già costituiti e non nella fase costitutiva di nuovi rapporti. Tralasciando perciò il tema che qui non viene, per quanto appena detto, in rilievo, della generale possibilità di obbligare il terzo a trattare con un rappresentante invece che con il titolare del diritto, ciò che nella specie conta è l'esistenza del dovere di cooperazione che incombe su entrambe le parti di un contratto già stipulato ed in essere.

E' nell'ambito di questo dovere generale, la cui sussistenza nel nostro ordinamento appare fuori discussione, che deve ad avviso del Collegio trovare appropriata collocazione sistematica la disciplina della possibilità, per l'una o per l'altra parte, di esercitare i diritti nascenti dal rapporto per il tramite di un rappresentante. L'indicazione che proviene da detto inquadramento appare allora nel senso che una parte non possa arbitrariamente rifiutarsi di interagire con il rappresentante dell'altra e che sia invece necessario procedere ad un bilanciamento tra le esigenze fatte valere dalla parte che vorrebbe rifiutare l'interazione con il rappresentante e le contrapposte esigenze della parte che per suo intendimento, o perché costretta da circostanze esterne, si trovi ad agire non personalmente, ma per il tramite di rappresentante.

Il Collegio a questo riguardo ritiene che la parte di un rapporto contrattuale già validamente instaurato non possa arbitrariamente decidere di negare alla controparte la possibilità di esercitare per il tramite di un rappresentante i diritti e i poteri che il contratto attribuisce alla controparte stessa e che l'eventuale rifiuto sia legittimo solo quando motivato da una specifica e ragionevole esigenza meritevole di adeguato apprezzamento.

Questa prospettiva di bilanciamento dei reciproci doveri di collaborazione e di buona fede delle parti, in cui le disposizioni contrattuali invocate dalla resistente devono essere necessariamente inquadrate, implica perciò che eventuali restrizioni pattizie della possibilità di esercitare i diritti tramite rappresentanti debbano essere oggetto di interpretazione restrittiva e comunque, specie quando il soggetto vittima delle restrizioni sia un non professionista, debbano essere valutate, nella loro applicazione, secondo criteri che ne escludano l'eventuale potenzialità abusiva.

Ciò premesso, rilevato che nessun rilievo è mosso dalla resistente in ordine alla validità, efficacia e ambito di operatività della procura nella specie rilasciata al rappresentante del ricorrente, Il Collegio osserva quanto segue.

Con riferimento al libretto, l'illazione della resistente per cui dall'art. 5 co. 8 dovrebbe desumersi che il procuratore generale avrebbe solo la possibilità di chiedere l'apertura del libretto in nome e per conto del cliente e non potrebbe invece operare sul rapporto, appare



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

priva di fondamento. Del resto va rilevato che altre disposizioni delle condizioni generali depongono in senso opposto, in particolare, ad es., l'art. 4 rubricato "intestazione del libretto nominativo s***" che al co. 3 fa espresso riferimento ai versamenti ed ai prelievi effettuati da ciascun intestatario separatamente "o dal suo rappresentante munito di idonei poteri", o le disposizioni (art.7) relative al conferimento della delega ad operare con l'intermediario.

Quanto al conto corrente, l'intermediario richiama l'art. 1 co. 7 della sezione B) relativa alla disciplina della banca multicanale, che peraltro non fa riferimento al rappresentante volontario, mentre l'art. 5 contiene disposizioni relative al conferimento della delega ad operare con l'intermediario. Va rilevato infine, che nelle condizioni generali, pur a fronte di disposizioni che disciplinano il conferimento di poteri di rappresentanza relativi alla gestione dei rapporti (deleghe, deposito di firma), non paiono rinvenirsi norme che espressamente escludano o pongano dei limiti all'efficacia della procura generale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente a operare sui suoi rapporti con l'intermediario a mezzo del suo procuratore generale anche tramite home banking.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA